



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

VERBALE DI ASSEMBLEA del 9 ottobre 2022

Il giorno 9 ottobre 2022, alle ore 14,30, presso la sede sociale di Lodi, Piazzale degli Sport 1 in , si è riunita in secondo convocazione, essendo la prima convocazione del 8 ottobre alle ore 11 andata deserta; l'Assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione "Sociale Club Italia Bicilindriche Citroën" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 16 soci su un totale di n. 378 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea il sig. Oreste Morgia, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Marcello Sandi nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Lodi, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 7 luglio la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni (fatto salvo il periodo di sospensione approvato nella legge di conversione del DL Semplificazioni n° 73/2022, per il quale non vanno conteggiati i giorni nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre) per ottemperare e completare così il processo di trasmigrazione nel Registro Unico. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 16, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo Statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signatures in blue ink follow the printed names of the Secretary and President, and several other names are visible below them.]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI Lodi

ATTO REG. TO IL 2.0.011.2022 N. 1188 SERIE 3

CON € ~~ESONTO~~ Daclo B
REGISTRO EX D24
OL C. 3-5 D.LGS 112/2007



Il Funzionario del
Giuseppe Di

A MONACO 1607

28/06/2012

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

CLUB ITALIA BICILINDRICHE CITROEN - APS

C.F.: 96044360186

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato CLUB ITALIA BICILINDRICHE CITROEN - APS, di seguito indicato con il termine "Associazione".

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'Associazione di Promozione Sociale Club Italia Bicilindriche Citroën, dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di LODI. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma

4 dell'art. 12 del presente statuto.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:

- Organizzare incontri, viaggi, raduni e manifestazioni varie al fine di valorizzare e diffondere la storia e l'immagine della Citroën 2CV, unendo al contempo iniziative di carattere sociale, culturale ed umanitario.
- Favorire l'aggregazione fra le persone, diffondere la conoscenza tecnica della Citroën 2CV, promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere f) i), k), t) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: e precisamente: - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni,

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a) Organizzare raduni, incontri e viaggi al fine di promuovere, oltre la conoscenza di un'auto che fa parte della storia dei trasporti moderni, anche gli aspetti socio-culturali che attorno ad essa si sono manifestati negli anni;

b) Favorire l'aggregazione fra le persone, appassionati e non del mondo della 2CV o sue derivate, portando a conoscenza la documentazione storica e tecnica ad essa inerente in collaborazione con Il Centro documentazione storica Citroën (CDSC) ed il registro italiano storico Citroën, fornendo attraverso questi enti ed in collaborazione anche con altri club nazionali federati ASI

(Automotoclub Storico Italiano) la necessaria assistenza burocratica.

c) Promuovere e valorizzare la conoscenza di Flaminio Bertoni, scultore varesino disegnatore della inconfondibile linea della Citroën 2CV;

d) Censire i veicoli Citroën 2CV e le sue derivate, qualsiasi sia il loro stato di conservazione, favorendone la conservazione al fine di tutelare il patrimonio culturale, tecnico e documentario che essi rappresentano nella storia dell'automobilismo mondiale; Questa azione può essere svolta anche in collaborazione con il CDSC, il RIASC ed i club ASI ed anche di tutti quegli altri enti protagonisti del mondo del motorismo storico, nazionale (ACI ed altri) ed internazionale (FIVA) con cui l'associazione riterrà utile rapportarsi con l'unica finalità di dare alla passione degli iscritti le maggiori tutele possibili.

e) Promuovere ed organizzare manifestazioni, raduni, esposizioni mostre e quant'altro, aventi carattere nazionale ed internazionale, in collaborazione con i singoli Club di modello interessati, con Citroën Italia e/o con gli altri Enti o organismi nazionali ed internazionali (anche diversi da quelli citati al punto e) preposti alla conservazione del patrimonio automobilistico storico.

f) Promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà sociale anche in collaborazione con altre associazioni aventi medesime finalità.

3.L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci che non svolgono attività di volontariato. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.

L'Associazione persegue gli scopi sopra indicati a mezzo di riunioni periodiche dei suoi associati, attraverso l'attività di studio dei propri organi tecnici e l'organizzazione di gare, mostre, raduni, raid ed attività sportive o turistiche in genere concordanti con tali scopi, e con l'adesione e la partecipazione individuale o di club a manifestazioni nazionali ed internazionali.

L'associazione è aperta a tutti, uomini e donne di qualsiasi età, colore, religione, fede politica e nazionalità che possiedano una Citroën 2cv o una sua derivata o che ne siano semplicemente appassionati e ne condividono lo spirito e lo stile di vita ad essa legati.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e della democraticità interna.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive commerciali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi statutari.

Tutto questo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs.4 Dicembre 1997 n. 460 e dal D.P.R. n. 235/2001 e ART.111 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del Codice del Terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- 4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
- 5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
- 7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne

l'andamento;

- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
- d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) Avere comportamenti leali, coerenti ed adeguati ai valori espressi dall'associazione, in particolar modo nel momento in cui si viene a rappresentare ufficialmente e pubblicamente il club.
- e) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, unica ed indifferenziata ed è fissata dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. Decade automaticamente il socio che, nonostante l'invio di comunicazioni di sollecito, nel rispetto della esclusione della temporalità della partecipazione alla vita associativa, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale
5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
7. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, ma possono comunque rientrare a far parte dell'associazione pagando la quota associativa nel momento in cui riterranno di farlo.

Art. 7 bis – Soci minorenni

- 1.. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
- 2.. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.
- 3.. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art 30 del D.lgs 117/2017
 - e) dal Revisore legale dei conti o da una società di Revisione nei casi imposti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017
 - f) Il Collegio dei Provibiri
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Fatto salvo i rimborsi per le spese sostenute o compensi ben specifici per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo

sovrano e si riunisce almeno una volta l'anno. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.¹

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo ed in regola con il pagamento della quota associativa.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri due soci.

4. E' possibile conferire la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

6. Nel rispetto dell'art 24 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in funzione di avere al suo attivo un numero di associati non inferiore a 500, potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento di attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

7. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

¹

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) approva l'ammontare della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione o sul sito del Club Italia Bicilindriche Citroen. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con

la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, se possibile il verbale deve essere portato alla conoscenza dei soci con modalità

idonee, anche ai non intervenuti.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.²

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di **5** ad un massimo di **9** componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il

Segretario, Il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
 - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività
 - c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
 - d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) approva o rigetta le domande di ammissione
 - f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza

del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

6. Il presidente del Consiglio Direttivo non potrà ricoprire cariche elettive in altre associazioni con finalità analoghe e non potrà, in nessun caso svolgere tutte quelle attività commerciali inerenti lo scopo dell'associazione, che potrebbero indurre ad un conflitto d'interessi. Il consiglio direttivo ha il compito di vigilare su tale eventualità.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio

dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri arbitra le controversie tra gli associati e l'Associazione o i

suoi organi. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea, durano in tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 21 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22- Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad € 18.000,00;

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Art. 23 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente , anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione derivanti da convenzioni purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- g) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro familiari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla

legge o dai regolamenti

- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma, art. 85 del D.Lgs.n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.
 3. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
 4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato.
 5. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchirne il suo patrimonio.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile, differibile al 30 giugno.
7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento della attività di volontariato e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci tenendo conto anche del dettato dell'art. 12 del presente Statuto, contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivatoe salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato

dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

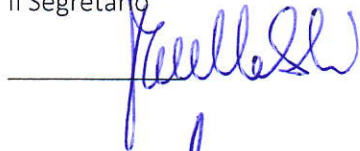
Art. 31-Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso (D.Lgs. 117/2017), oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art.148 (ex art. 111) del Testo Unico delle

Imposte dei Redditi (D.P.R. 22/12/1986 n.917 e s.m.i.) e degli articoli 85
ed 86 Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n° 117

Lodi, 9 ottobre 2022

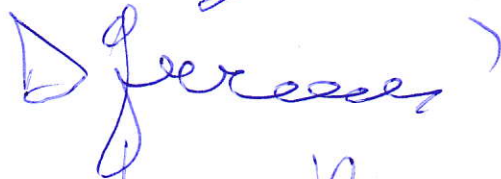
Il Segretario



Il Presidente



Donat. S.



Pellegrineschi Giusling
Mazzoli Wille